

ASSOCI E 12,41.



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE DI COMO  
PRIMA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. MARCO MANCINI ha pronunciato la seguente

Oggetto: anatocismo bancario

**S E N T E N Z A**

nella causa n. \_\_\_\_\_

promossa da:

in persona del legale rappresentante pt, assistita e rappresentata dall'Avv Franco Fabiani con domicilio eletto presso lo studio di questi in Como via Albertolli n 9, come da delega in atti

Udienza precisazione conclusioni: 18.9.201

contro

Attore Deposito minuta del 2.4.2013

INTESA SAN PAOLO SPA, in persona del legale rappresentante pt, assistita e rappresentata dall'avv. questo in Como, Via \_\_\_\_\_

con domicilio eletto presso lo studio di \_\_\_\_\_, come da delega in atti

Convenuto Fatto avviso il 08 APR 2013

**CONCLUSIONI**

All'udienza dell'18.9.2012 le parti precisavano le conclusioni come da fogli allegati

IL FUNZIONARIO

FOGLIO DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI PER LA PARTE ATTRICE

Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Como, *contrariis reiectis*,

in accoglimento della domanda dell'attrice, accertata e dichiarata la illegittimità della applicata prassi di capitalizzazione periodica degli interessi passivi, nonché di addebito di interessi debitori a saggio ultralegale, commissioni di massimo scoperto e spese di chiusura periodica in assenza di idonea pattuizione, condannare l'istituto di credito oggi convenuto a pagare all'attrice la somma di € 262.533,92 come risultante dalla esperita istruttoria in risposta al formulato quesito peritale, a rimborso degli illeciti addebiti eseguiti per i titoli di cui sopra, oltre interessi legali di mora dalla domanda al momento del saldo effettivo.

Con condanna della convenuta soccombente al pagamento degli oneri di CTU, ivi incluso quanto provvisoriamente anticipato.

Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, comprensivi di oneri per consulenza tecnica di parte, oltre rimborso forfetario spese generali (12,5%) IVA e CpA come per legge da liquidarsi in via di distrazione a favore dello scrivente procuratore antistatario che dichiara di avere anticipato le spese e non riscosso diritti ed onorari.



## **CONCLUSIONI DELLA CONVENUTA INTESA SANPAOLO**

**s.p.a.**

Voglia il Tribunale, contrariis reiectis, dato atto che gli interessi addebitati sul conto corrente oggetto di causa sono disciplinati dal contratto di concessione di apertura di credito, respingere la domanda di declaratoria di illegittimità della applicazione di interessi ultralegali.

Dichiarare che le altre domande (ed anche quella di restituzione degli interessi ultralegali nel denegato caso in cui fosse ritenuta fondata) sono prescritte per il periodo anteriore al 19.11.1997.

Dichiarare irripetibili ex art. 2034 cod.civ. le somme tutte richieste da parte attrice in quanto spontaneamente pagate.

In subordine, dichiarare comunque infondate le domande tutte proposte da ~

Assolvere la convenuta da tutte le richieste di parte attrice respingendole con ogni più opportuna formula. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio.



### **Ragioni di fatto e di diritto della decisione**

La - dopo aver dedotto di intrattenere con la Banca Intesa spa un conto corrente, evidenziato le invalidità del contratto bancario oggetto di lite, ed in particolare delle clausole attinenti al tasso di interesse ultralegale, alla commissione di massimo scoperto, alle spese di chiusura periodica ed all'anatocismo - ha domandato la dichiarazione di nullità delle clausole in oggetto, l'accertamento del proprio diritto alla restituzione delle somme indebitamente contabilizzate, con condanna dell'Istituto convenuto al pagamento delle relative somme pari ad euro 557.658,61. In via istruttoria, l'attrice ha chiesto disporsi consulenza tecnica di ufficio sull'esatto ammontare del saldo di conto corrente e ha prodotto estratti conto.

Costituitosi il contraddittorio, la convenuta ha eccepito la prescrizione della pretesa restitutoria e l'infondatezza della domanda per la insussistenza delle nullità denunciate.

L'attrice nella memoria ex art. 183 co 6 n 2 c.p.c. reiterava la richiesta di disporre CTU contabile la quale veniva disposta dal giudice e l'ausiliare depositava il proprio elaborato.

Preliminarmente, si osserva che con sentenza non definitiva veniva accertata l'illegittima applicazione dell'anatocismo, delle spese di chiusura, degli interessi ultralegali e della cms, rigettando l'eccezione di prescrizione e l'eccezione di irripetibilità delle somme ex art 2034 c.c.. Tale decisione, pur risultando oggetto di impugnazione immediata presso la Corte d'Appello di Milano, non può essere messa in discussione in questo giudizio, con riguardo all'allegata esistenza di rimesse solutorie, fatti salvi gli effetti di un'eventuale riforma. Non risulta peraltro disposta la sospensione di questo giudizio ex art 279 co 4 cpc in difetto di istanza concorde delle parti.

Residua pertanto la decisione in punto di quantum della pretesa restitutoria vantata dall'attrice.

Il CTU per pervenire ad una esatta determinazione del saldo finale del conto corrente che occupa ha effettuato una rielaborazione della movimentazione del rapporto sulla base della documentazione disponibile. Nel supplemento depositato il 13.1.2012, il CTU ha evidenziato di aver potuto disporre degli estratti conto dal 1 trimestre 1993 al 3 trimestre 2006, ma non anche degli estratti conto analitici dal 1988 sino al 1992, dal 1.7. al 31.7.1995, dal 13.6. al 30.6.1996 e degli estratti conto scalari del 4° trimestre 1990.



Ciò premesso, il ctu, pur segnalando una certa difficoltà nell'espletare l'incarico a causa della inintelligibilità di alcune voci degli estratti, ha chiarito di aver potuto procedere, per il periodo 1 trimestre 1993 - 3 trimestre 2006, ad una verifica analitica mediante inserimento di alcune voci a quadratura che possono contenere delle approssimazioni ma che non incidono significativamente sui risultati finali. La ricostruzione contabile per detto periodo trova un imprescindibile momento di riscontro probatorio negli estratti di movimentazione del conto, giacché solo attraverso una rivisitazione dei risultati aritmetici del conto può correttamente pervenirsi alla individuazione del saldo, positivo o negativo, del rapporto siccome rideterminato in nome delle regole correttive imposte oggi dall'intervento giudiziale. Diversamente, per il periodo 1 trimestre 1988 sino al 1992 è stata possibile l'analisi dei soli estratti conto scalari mediante una verifica sintetica che non è tale da garantire un risultato affidabile.

Ad opinione di questo Giudice l'accoglimento della domanda di condanna articolata dal cliente presuppone la positiva allegazione di tutti gli elementi probatori utili alla dimostrazione degli elementi costitutivi della relativa pretesa. In esito alle accertate invalidità negoziali e alla riscontrata necessità di procedere ad una rideterminazione del saldo finale del conto, acquisisce, proprio al fine della dimostrazione dei momenti costitutivi della pretesa, una fondamentale importanza l'allegazione di tutti gli estratti riepilogativi del conto, dalla apertura alla definizione, giacché solo attraverso una compiuta ed integrale rivalutazione continuativa dei singoli saldi trimestrali può coerentemente pervenirsi all'accertamento dell'ipotetico saldo debitorio finale nel quale si concreta la domanda di adempimento della banca mentre, per converso, la allegazione dei soli estratti conto scalari impedisce una corretta ricostruzione dei rapporti di dare e avere cristallizzati in conto (depurati della capitalizzazione, delle cms, delle spese di chiusura e computati con la sostituzione automatica di cui all'art 1284 cc).

L'indagine tecnica realizzata dal CtU può ritenersi appagante ai fini dell'accoglimento della relativa pretesa solo nei limiti in cui trova conforto documentale (periodo dal 1 trimestre 1993 sino al 3 trimestre 2006), mentre per il resto la mancanza degli estratti conto analitici rende in ogni caso impossibile il compimento dell'indagine peritale: infatti, negli estratti conto scalari disponibili per il periodo dal 1988 sino al 1992, in occasione della capitalizzazione delle competenze, non risultano indicati in maniera



differenziata gli interessi a credito ed a debito, le commissioni di massimo scoperto e le spese, trovandosi addebitata o accreditata soltanto la somma algebrica di tali voci.

Concludendo, la domanda della società attrice va accolta nei limiti che seguono. Alla luce di quanto accertato nella sentenza non definitiva e nella ctu eseguita, si deve tener conto della disapplicazione della capitalizzazione trimestrale sino all'adeguamento della banca alla delibera OCR sopra richiamata; dell'applicazione dei tassi di interessi sostitutivi, nei periodi in cui non risulti la pattuizione scritta di interessi convenzionali; e dello scorporo delle spese periodiche di chiusura conto e delle c.m.s., che non risultano specificamente pattuite con accordo scritto. Conseguentemente effetto da stornare dai conti correnti oggetto di causa, sulla base della ctu svolta nel presente giudizio, deve essere così determinato,:

- differenza interessi non riconoscibili alla banca per anatocismo e interessi ultralegali: euro 201.480,14;
- spese fisse di chiusura: euro 728,20;
- commissioni massimo scoperto: euro 9236,62.

In totale è dovuto in restituzione all'attore l'importo arrotondato di euro 211445,00 oltre interessi legali dalla domanda giudiziale sino al saldo. Ai sensi dell'art. 2033 cc, non essendo stata né dedotta né provata una mala fede della banca, ed essendo la buona fede presunta fino a prova contraria, gli interessi legali sulle somme da restituire dovranno essere conteggiati solo dalla domanda, come, del resto, richiesto da parte attrice (Cass. 17848/2009, 8564/2009).

Le spese di lite del presente giudizio, liquidate in base al DM n 140/2012 in base al valore medio (attesa la serialità delle cause in materia di anatocismo bancario) atteso il valore del credito riconosciuto all'attore, seguono la soccombenza e sono, dunque, poste a carico della convenuta. Le spese tecniche sostenute dall'attrice per la nomina del consulente di parte (rientrano nelle spese di causa e sono come tali liquidate in questa sede (Cass. 6056/90, 3716/80).

Le spese di ctu sono poste definitivamente a carico della convenuta.

**PQM**

Il Tribunale di Como, definitivamente pronunciando, sulle domande proposte dalla  
in persona del lrpt, nei confronti della Intesa Sanpaolo spa, in  
persona del lrpt, ogni altra domanda, eccezione, istanza rigettata, così provvede:



1. condanna la convenuta a pagare all'attrice, a titolo di restituzione degli importi illegittimamente addebitati, la somma di euro 211.445,00;
2. condanna la convenuta a rifondere all'attrice le spese legali e tecniche di parte sostenute dall'attrice, con distrazione a favore del legale antistatario avv.to. Franco Fabiani, liquidate in euro 28.615,77, di cui euro 16415,77 per esborsi e ctp, in euro 12.200,00 per compenso, oltre iva e cp come per legge;
3. pone le spese di ctu del presente giudizio definitivamente a carico del convenuto.

Como, 15.3.2013

IL GIUDICE  
Dott. Marco Mancini

Depositato nella cancelleria  
del Tribunale di Como.

Oggi - 8 APR. 2013



IL CANCELLIERE

Il funzionario giudiziario  
dr. Vittorio Capria